

“SPORTS AROUND THE WORLD - AMICI IN CAMPO”

C.F. 91039820344

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno **2021**, il giorno **22** del mese di **Febbraio**, alle **ore 21.30**, in prima convocazione, sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma Zoom in proprio n. 8 soci, come da avviso di convocazione trasmesso via mail in data 15.02.2021, che rappresentano il 100% della compagine sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Stefano Bizzozzi, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 8 soci su 8, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

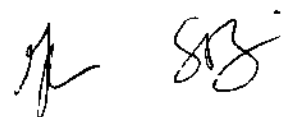
1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Ilaria Gaudenzi.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da **“SPORTS AROUND THE WORLD - AMICI IN CAMPO”** a **“SPORTS AROUND THE WORLD – ODV”**.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.



Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Detto statuto verrà, inoltre, trasmesso al Registro TeSeo dell'Emilia Romagna affinché vengano aggiornate le modifiche preludio alla migrazione nel Registro Unico del Terzo Settore di prossima attivazione ai sensi del DM 15 settembre 2020 n. 106.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ilaria Gaudenzi



Il Presidente

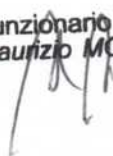
Stefano Bizzozzi



Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Parma	
Ufficio Territoriale di Fidenza	
Registrato il	11/03/2021
N. 147	Serie 3
Euro bollo	



Il Funzionario Tributario
Maurizio MOSCHINI



STATUTO

Associazione

"SPORTS AROUND THE WORLD - ODV"

Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione:

"SPORTS AROUND THE WORLD - ODV"

organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, con Sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) in Via Bargone Giarine, 43/A.

La durata dell'Associazione è illimitata.

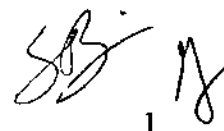
Art. 2 Principi ispiratori

L'Associazione **"SPORTS AROUND THE WORLD - ODV"** ha carattere di volontariato, non è confessionale né partitica e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. Vi aderiscono tutti coloro che intendono dare un contributo alla lotta contro le malattie, l'analfabetismo, la fame, la povertà, la distruzione dell'ambiente e delle sue risorse, sia nei Paesi in Via di Sviluppo (successivamente PVS), che in quelli in Transizione, senza distinzione alcuna per ragioni di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione, nel rispetto delle culture.

Art. 3 Finalità

3.1. L'Associazione **"SPORTS AROUND THE WORLD - ODV"** direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività a favore delle realtà del volontariato attive nei PVS e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2. In particolare l'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere c), d), e), g), i), l), n), o), q), r) t) u) v), w) dell'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:



c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, nei PVS e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

g) formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito delle attività di tirocinio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

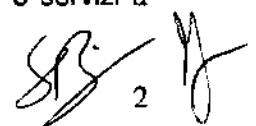
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, nei PVS e di Transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

 2

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione si pone l'obiettivo di:

a) promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di volontariato, soprattutto a livello provinciale;

b) promuovere, sostenere e valorizzare iniziative e manifestazione nell'ambito dell'intercultura;

c) predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;

d) contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato presenti a livello territoriale e attive in ambito internazionale;

e) promuove l'organizzazione di campi di volontariato e di tirocini;

f) promuove il supporto allo studio attraverso adozioni a distanza;

g) promuove attività sportive attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;

h) promuove la partnership e CSR (*Corporate Social Responsibility*) con aziende;

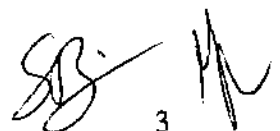
3.3 L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento con altri enti, istituzioni ed organismi che perseguono i medesimi fini presenti in ambito locale e non.

3.4. L'Associazione a livello locale promuove azioni per lo sviluppo della tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo, della donna e del bambino promuovendo iniziative a favore dell'abbattimento delle diversità di ogni genere e grado, della cultura, della salute e dell'integrazione in particolar modo nei confronti della popolazione locale emarginata e degli immigrati al fine di facilitare i processi di integrazione e conoscenza del territorio.

3.5. L'Associazione, da sola o in collaborazione con altre associazioni e/o Enti locali, organizza, nei Paesi in Via di Sviluppo e di Transizione, azioni di Solidarietà che tendono a garantire alle popolazioni il rispetto dei principali Diritti Umani.

In particolare.

a) promuove, sviluppa e sostiene Progetti e iniziative finalizzati a garantire la salute, sia fisica che psichica, ed il benessere delle popolazioni, con particolare riguardo all'alimentazione, al



vestiario, all'abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali necessari ed al sostegno alla micro finanza;

b) promuove l'istruzione finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali con particolare attenzione alla comprensione, alla tolleranza e all'amicizia fra i popoli;

c) Sostiene e valorizza il patrimonio culturale sia ai fini della tutela di identità culturali dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione e di reddito;

3.6. L' Associazione si avvale delle prestazioni di Consulenti esterni, collaboratori ed altri soggetti nei limiti necessari al regolare funzionamento dell' Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l' attività da essa svolta (art. 3 comma 4 legge 266/91).

Prevede, inoltre, l'assunzione di personale in Italia e di referenti all'estero nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo e nei limiti occorrenti a qualificare l'attività svolta e nei limiti dell'art. 33 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

3.7 Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- progetti di finanziamento tramite micro-credito;
- attività di *fundraising* attraverso *merchandising* dell'a.d.v., lotterie, aste benefiche e simili.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

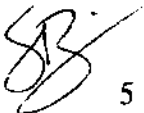
Art. 5 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli obiettivi preposti.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

 5 

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo, il quale deve dare riscontro entro 30 giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- presso la sede sociale dell'ODV;
- in giorno e ora da concordarsi con l'associato.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

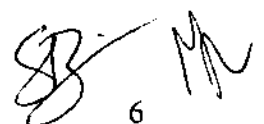
La qualifica di socio si perde:

- a. per decesso;
- b. per recesso;
- c. per esclusione;
- d. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorso un mese dall'eventuale sollecito;
- e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- g. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

L'esclusione dei soci è proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 6

Art. 7 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

I soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative;
- d. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, come previsto dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Il Collegio dei Probiviri;
- e. l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017;
- f. il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea **ordinaria** indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali – Consiglio direttivo e Collegio dei Probiviri;
- b. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;



e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. delibera riguardo l'estromissione di un socio, come previsto su proposta del Consiglio direttivo;

g. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea **straordinaria**:

a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea *ordinaria* e quella *straordinaria* sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (lettera, e-mail, fax, sms) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia *ordinaria* che *straordinaria*, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea *ordinaria* sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Le deliberazioni dell'assemblea *straordinaria*, aventi ad oggetto modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, sono assunte con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea *straordinaria* che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al capoverso seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 10 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione per elezione palese da parte dell'Assemblea esclusivamente tra gli associati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio nomina al suo interno:

a. un *Presidente*;

b. un *Vicepresidente*, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento;

c. un *Tesoriere*, che gestisce le entrate e le uscite dell' Associazione, che si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio;

d. un *Segretario*, con funzione di tenuta ed aggiornamento dei libri sociali dell'associazione, che si occupi della convocazione e della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo e dell' Assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta di:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b. predisporre il bilancio;

c. nominare il Presidente, i Vice-Presidenti, il Tesoriere e il Segretario;

d. accogliere o respingere con parere motivato le domande di nuove adesioni;

e. proporre all'Assemblea l' esclusione dei soci;

f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi membri.

È convocato mediante lettera o *e-mail* contenente l'ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

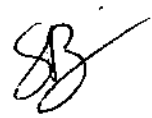
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Egli ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.



Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, constatata dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in una sessione appositamente convocato.

Art. 12 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Assemblea ed i suoi organi. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e giustizia senza formalità e procedura;

I membri del Collegio dei Probiviri di cui all'Art.8 non possono in alcun modo fare parte degli organi ai punti b – c di cui al medesimo articolo.

Art. 13 Organo di controllo e Organo di Revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D. Lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 14 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati a fronte di spese documentate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

Tutti i membri degli organi costituenti l'Associazione sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge e normative vigenti e si possono prevedere ulteriori coperture per responsabilità civile, tutela legale ed infortunio.

Art. 15 Articolazioni Locali

L'Associazione potrà istituire e sopprimere, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici, succursali, articolazioni locali, rappresentanze ed altre unità locali anche altrove, sia in Italia sia all'estero. Le Articolazioni Locali, dirette dal Consiglio Direttivo, sostanziano la presenza dell'Associazione sul territorio ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello locale, Regionale, Nazionale ed Internazionale. Il numero delle Articolazioni Locali è definito dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e ratificata dall'Assemblea.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 Decorrenza modifiche statutarie

Le disposizioni del presente statuto, che modificano ed integrano quelle dello Statuto attualmente in vigore, presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

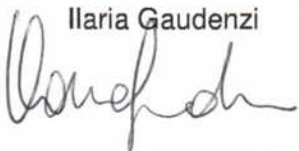
Pertanto, le predette modifiche si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 18 Esenzione.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266 del 1991, l'atto costitutivo di questa associazione e tutti gli atti connessi allo svolgimento della sua attività sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Il Segretario

Ilaria Gaudenzi



Il Presidente

Stefano Bizzozzi



Allegato al verbale registrato
n° 167

Serie 3

Data 11/03/2021

Il Funzionario Tributario
Maurizio MOSCHINI

